



**COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**  
Provincia di Trento

10 febbraio 2021

**DECRETO DI NOMINA**

Oggetto: Nuova Nomina alle funzioni di responsabile delegata dell'attività contrattuale nell'ambito del Servizio segreteria - contratti, dell'Area 1, Segreteria generale, dell'organizzazione amministrativa del Comune, alla dipendente Maura Molinari, categoria D, Livello base. Art. 60 comma 8 della L.R. 3 maggio 2018, n.2.

**IL SINDACO**

Premesso che

- il Comune di Sella Giudicarie, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi della L.R. 24 luglio 2015, n. 17, ha un'organizzazione amministrativa, suddivisa in due Aree, delle quali l'Area 1, con decreto del Commissario straordinario del 5 gennaio 2016, è stata attribuita alle responsabilità del Segretario comunale che vi svolge le funzioni direttive e di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, l'organizzazione di risorse umane strumentali e di controllo, ai sensi dell'art. 126, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e delle previsioni del Regolamento di Organizzazione adottato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016;
- l'attuale struttura organizzativa è quella precisata con la deliberazione del Commissario n. 19 dell'8 marzo 2016, e l'Area 1, segreteria generale, costituisce struttura di primo livello, ed in essa costituiscono strutture di secondo livello, alle quali si attribuisce la denominazione di "Servizio .." le seguenti articolazioni: Servizio segreteria contratti, Servizio demografico, Servizio biblioteca, Servizio finanziario/entrate, Servizi elettrici, Servizio polizia locale (gestito peraltro non all'interno, ma attraverso la gestione associata della polizia locale della Valle del Chiese), e Servizio asilo nido;
- ai sensi dell'art. 126, comma 9, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, i titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in quest'ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei Comuni privi di figure dirigenziali, possono, per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare alcuni atti rientranti nella propria competenza, ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprono posizioni funzionali più elevate, e similmente prevede il Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2016, all'art. 7 comma 3, con riferimento ai responsabili di struttura, e lo Statuto Comunale all'art. 41 comma 2, con riferimento a deleghe che trovino i propri presupposti nell'ordinamento vigente o nei regolamenti interni;
- con deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2021 la Giunta comunale ha esaminato la situazione operativa dell'Area 1 ed ha condiviso ampiamente l'opportunità di una valorizzazione del personale comunale delle Categorie C Evoluto e D, il più esperto

dell'Area 1, attribuita alla responsabilità gestionale generale del Segretario comunale, con l'attribuzione di deleghe di funzioni da parte del Segretario stesso, per un periodo di tempo determinato che possa coprire il periodo che si estende fino a tutto l'anno 2025;

- la Giunta ritiene che vi siano molteplici ragioni, essenzialmente la possibilità di disporre di personale particolarmente qualificato per affrontare rilevanti aspetti gestionali migliorando l'efficienza dell'organizzazione del Comune, che in particolare può essere in via immediata utile supporto, per esperienza ormai consolidata, per l'attività degli Amministratori, permettendo al tempo stesso che segretario comunale e vicesegretario possano di concentrarsi meglio sulle pratiche più complesse e delicate, ma mantenendo in capo al delegante responsabilità di fondo con oneri di vigilanza, controllo sostituzione sull'attività del delegato, assicurando così un raccordo funzionale al buon andamento dell'attività amministrativa, e sostanzialmente oneri di collaborazione tra dipendenti di vario livello deleganti o delegati;

- la Giunta comunale, con tale deliberazione, ha anche assicurato per quest'anno e si è impegnata ad assicurare per i prossimi anni le risorse perché le deleghe possano essere attribuite nel rispetto dei diritti dei dipendenti esperti da delegare, con le relative indennità; Rilevato che tra le deleghe previste dalla Giunta comunale, con possibilità di attribuzione anche fino a tutto l'anno 2025, vi è quella alla dottoressa Maura Molinari, Cat. D. Livello Base di funzioni di responsabilità nelle materie contrattuali di competenza dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune, ed eventuali altre attività inerenti la segreteria;

- che con determinazione del Segretario comunale n. 6 del 4 febbraio 2020, ampiamente motivata in conformità con quanto già evidenziato nella deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2021 sopra citata, è stata conferita delega alla dottoressa Molinari per l'esercizio della funzione di responsabile in materia contrattuale per le attività l'acquisizione di beni e servizi di competenza dell'Area 1;

- che tale delega riguarda l'arco temporale che viene fatto decorrere dall'atto di nomina presente e per valere fino a tutto l'anno 2025, e ne è definita l'ampiezza;

- che la determinazione di delega puntualizza anche gli aspetti economici indennitari legati alle funzioni oggetto di delega;

- che dal momento che la delega pone in capo a tale funzionaria la responsabilità di un vero e proprio settore del Servizio Segreteria – Contratti, dell'Area 1, segreteria generale, pur non trattandosi di preposizione all'intero Servizio che di base rientra nella competenza del segretario, comunque il segretario ha comunque ritenuto di considerare tale delega al pari di una attribuzione di un servizio o di un ufficio, e quindi di subordinare l'efficacia della delega ad una nomina del Sindaco della dipendente alla responsabilità per l'attività contrattuale del Servizio segreteria – contratti fatte salve le ipotesi di revoca avocazione, sostituzione, in generale o per singoli atti, alla quale il delegante potrà a Sua discrezione dare luogo in qualsiasi momento;

Evidenziato che l'atto di delega rileva le ragioni delle delega stessa a tale dipendente, in conformità agli indirizzi già espressi dalla Giunta comunale, riconducibili sia all'elevata qualifica e sia alla particolare esperienza maturata;

Ritenuto di procedere con l'atto di nomina, ai sensi dell'art. 60, comma 8, ultimo capoverso, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che dispone "Il sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.", nomina che peraltro può avere anche funzione di chiarimento della posizione del dipendente nel contesto complessivo, e rispetto al delegante che non perde in conseguenza della delega la titolarità delle funzioni delegate e conserva nell'attività delegata poteri di ingerenza, quali quelli di direttiva, di sorveglianza e di avocazione, di sostituzione, e tuttavia per effetto della delega, il delegato viene a

trovarsi a poter esercitare le funzioni delegate in nome proprio e gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata sono ad essa imputabili;

Evidenziato anche che per quanto la delega comporti di fatto una preposizione ad una struttura va ricordato che l'art. 6 del Regolamento comunale di organizzazione, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016, prevede che la proposizione ad una struttura si formalizzi con atto del Sindaco, dopo che è stata sentita la Giunta, e deve essere in relazione agli obiettivi del programma amministrativo del Sindaco, in correlazione alle esigenze organizzative dell'ente, e tenendo conto delle capacità, delle attitudini, delle esperienze professionali dimostrate dagli incaricati e delle eventuali valutazioni circa i risultati conseguiti nel corso di precedenti incarichi;

Evidenziato che la nomina è strettamente funzionale al programma amministrativo del Sindaco (già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 30 novembre 2020) in quanto come è illustrato ampiamente nella deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 5 gennaio 2021, e nella determinazione di delega del Segretario comunale, mira alla massima valorizzazione in termini di funzioni attribuite ed esercitabili di capacità professionali ampiamente riconosciute e sperimentate anche nell'esercizio di precedente delega, per un potenziamento organizzativo e funzionale della struttura del Comune, con rilievo alla prospettiva di fornire particolare supporto operativo agli amministratori comunali, membri della Giunta e consiglieri investiti di particolari funzioni nel perseguitamento delle loro funzioni, strumentali e connaturate con il perseguitamento del programma del Sindaco stesso, che tantopiu la struttura è ben organizzata e valorizza le più elevate capacità personali tantopiu se ne giova l'attuazione del programma;

Evidenziato che come indicato espressamente nel dispositivo della deliberazione n. 2 del 5 gennaio 2021, la Giunta comunale, dopo aver sperimentato la funzionalità organizzativa delle stesse, e anche in particolare alla sollecitudine ed appropriatezza dei processi decisionali e degli approfondimenti nelle singole materie utili al Sindaco ed assessori ed ad alcuni Consiglieri, all'espletamento del mandato ed all'efficienza in generale della struttura amministrativa, considera le deleghe rispondenti a specifiche e comprovate ragioni di servizio, e di conseguenza ciò costituisce un presupposto che giustifica ampiamente la nomina alle responsabilità di servizi ed uffici per assicurare riconoscimento gestionale alle funzioni attribuite con la delega;

Evidenziato che al fine dell'efficacia della delega e della nomina la dipendente ha prodotto la dichiarazione di data 9 febbraio 2021 e registrata al protocollo il 10 febbraio 2021, al n. 1331, prevista dall'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità, ai sensi di tale decreto e di tale legge, dichiarando anche l'insussistenza di rapporti di lavoro pubblico o privato, e in senso ampio l'insussistenza di situazioni impedisitive allo svolgimento delle funzioni indicate nella delega del segretario comunale, dichiarazione che presentata all'atto dell'emissione del presente decreto ne comporta l'efficacia e con esso la piena efficacia per ogni aspetto della delega del segretario;

## NOMINA

La dipendente Maura Molinari, funzionaria di Categoria D livello base, assegnata all'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune, Segreteria generale, Responsabile delegata dell'attività contrattuale del Servizio "Segreteria contratti", e relative attività gestionali, secondo le responsabilità (compreensive anche di alcune funzioni gestionali di tipo direttivo dirigenziale) attribuite con determinazione di delega del segretario comunale

6 del 4 febbraio 2021, e eventuali altre integrazioni e specificazioni anche future del segretario comunale, che vadano a riguardare tale ambito operativo;

Si precisa che ogni delega non fa venire meno le responsabilità del delegante, al quale in generale spettano le responsabilità gestionali dell'Area 1, dell'organizzazione amministrativa del Comune, e dei relativi servizi ed uffici, che rimane titolare di funzioni di vigilanza, controllo, sostituzione, avocazione, ed anche di revoca della delega, con piena riespansione di tutte le funzioni proprie;

Si precisa che tale delega trova il limite nelle materie di attribuzione e nelle funzioni eventualmente delegate ad altri dipendenti degli stessi Servizi ed uffici.

Avverso il presente atto sono ammessi i seguenti ricorsi: -- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, - o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Sottoscritto digitalmente Il Sindaco, Franco Bazzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.